



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

INDICE

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione	3
Art. 3 – Definizioni.....	3
Art. 4 – Organi e compiti del Dipartimento	4
Art. 5 – Il Direttore/la Direttrice del Dipartimento.....	5
Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento.....	7
Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento	8
Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento	9
Art. 9 - La Giunta di Dipartimento.....	10
Art. 10 – Elezioni della Giunta di Dipartimento.....	11
Art. 11 – Organizzazione della didattica.....	12
Art. 12 – Organizzazione della ricerca	13
Art. 13 – Commissione paritetica docenti-studenti.....	13
Art. 14 – Affiliazione al Dipartimento.....	14
Art. 15 – Norme finali	14



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento determina l'organizzazione del Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento e disciplina il funzionamento dei suoi organi e delle sue strutture interne, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Dipartimento opera per la realizzazione di obiettivi scientifici e didattici nell'ambito della matematica, includendo in essa sia la ricerca di base nei vari settori matematici, sia le applicazioni della matematica ad altri settori scientifici o allo sviluppo tecnologico, sia la didattica e la comunicazione della matematica. Il Dipartimento mira a mantenere alta la qualità delle ricerche svolte, il grado di innovazione, l'ampiezza della rete di collaborazioni, il contributo allo sviluppo culturale, economico e sociale, nonché la capacità di tradurre la qualità delle ricerche in qualità di insegnamento e formazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture organizzative del Dipartimento, le Scuole di Dottorato attivate dal Dipartimento e ai corsi di studio di cui il Dipartimento è struttura responsabile, per quanto non è disposto dai rispettivi Regolamenti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per “Dipartimento”, si intende il Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento;
 - b) per “Statuto”, si intende lo Statuto dell'Università di Trento;
 - c) per “Regolamento generale”, si intende il Regolamento generale di Ateneo;
 - d) per “Consiglio”, si intende il Consiglio di Dipartimento di Matematica;
 - e) per “Giunta”, si intende la Giunta di Dipartimento di Matematica;
 - f) per “Direttore” “Direttrice”, si intende il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento di Matematica dell'Università di Trento;
 - g) per “Assegnista”, si intende un/una titolare di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010;



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

- h) per “Ricercatore” “Ricercatrice” si intende Ricercatore/Ricercatrice di ruolo o a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010, oppure Ricercatore/Ricercatrice a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) L. 240/2010, o Ricercatore/Ricercatrice di cui alla L. 230/2005;
- i) per “Personale docente”, si intende l’insieme dei Professori, delle Professoressa, dei Ricercatori e delle Ricercaatrici del Dipartimento di Matematica.

Art. 4 – Organi e compiti del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore/la Direttrice;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta.
2. Gli organi del Dipartimento operano collegialmente, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, tendendo alla massima condivisione delle scelte e garantendo la trasparenza dei processi decisionali.
3. Il Dipartimento:
 - a) promuove e coordina le attività di ricerca nei settori di propria competenza;
 - b) promuove e coordina le attività didattiche relative ai corsi di studio, Master Universitari, tirocini, e le altre iniziative didattiche del Dipartimento;
 - c) promuove attività formative di supporto alle scuole primarie e superiori e di comunicazione della scienza;
 - d) promuove le Scuole di Dottorato, collabora con esse nel definire e perseguire gli obiettivi formativi e di ricerca, secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo in materia di Scuole di Dottorato di Ricerca;
 - e) concorre con le altre strutture dell’Ateneo all’utilizzo razionale delle risorse umane e finanziarie necessarie alle attività didattiche e di ricerca;
 - f) si impegna a garantire l’insegnamento nelle discipline di propria competenza e a collaborare nell’organizzazione didattica dei corsi di matematica negli altri corsi di studio dell’Ateneo;
 - g) concorre con altri Dipartimenti e Centri allo sviluppo di aree di ricerca interdisciplinari;



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

- h) promuove e gestisce le attività attinenti a prestazioni, contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi, nonché attività di trasferimento tecnologico;
- i) promuove progetti congiunti con enti di ricerca nazionali e internazionali, anche tramite la stipula di appositi accordi e convenzioni;
- j) promuove l'aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo ad esso assegnato.

Art. 5 – Il Direttore/la Direttrice del Dipartimento

1. Il Direttore/la Direttrice del Dipartimento:

- a) rappresenta il Dipartimento, convoca il Consiglio e la Giunta di Dipartimento e li presiede;
- b) è responsabile dell'attuazione del piano strategico pluriennale, approvato dal Consiglio di Dipartimento;
- c) cura l'attuazione delle delibere relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione didattica, adottando i provvedimenti necessari, compresi i bandi per l'affidamento esterno degli incarichi di didattica;
- d) cura l'attuazione dei provvedimenti relativi alla gestione della ricerca, compresi i bandi per assegni di ricerca, contratti di collaborazione e borse di studio;
- e) propone al Consiglio i criteri generali per l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca e, una volta approvati, li applica ai fini della loro ripartizione;
- f) è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle attrezzature, degli spazi e delle altre risorse assegnate al Dipartimento;
- g) svolge le funzioni in materia di spesa attribuitegli/le dal Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità e ogni altra funzione assegnatagli/le dall'ordinamento universitario, dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti;
- h) sottoscrive le proposte di convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
- i) è responsabile della gestione del personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento;
- j) riferisce tempestivamente alla Giunta e al Consiglio le informazioni concernenti il Dipartimento e i rapporti con altri organi di Ateneo;



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

- k) cura la pubblicazione in aree riservate del portale di Dipartimento dei verbali, atti e documenti di interesse per i componenti del Consiglio;
 - l) verifica il rispetto delle norme sull'accesso ai singoli spazi del Dipartimento, anche in relazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.
2. Il Direttore/la Direttrice è eletto/a dal Consiglio di Dipartimento tra il personale docente di prima fascia a tempo pieno o a tempo definito che si impegnino ad optare per il regime a tempo pieno in caso di elezione. Questa avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei/delle votanti. Il/la Direttore/ Direttrice viene nominato/a con decreto del/della Rettore/Rettrice. La seduta del Consiglio di Dipartimento per l'elezione del/della Direttore/Direttrice è convocata e presieduta dal/dalla Decano/a del Dipartimento, che raccoglie le candidature e le comunica almeno due giorni prima della seduta ai/alle componenti del Consiglio. La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza degli/delle aventi diritto.
 3. Qualora risulti eletto/a un/una professore/professoressa con afferenza anche ad un Centro, tale afferenza è revocata per l'intera durata del mandato di Direttore/Direttrice.
 4. Il/la Direttore/Direttrice dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. In caso di vacanza della carica di Direttore/Direttrice, il/la Decano/Decana del Dipartimento ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del/della nuovo/a Direttore/Direttrice.
 5. Il/la Direttore/Direttrice, una volta eletto/a, designa un/una Direttore Vicario/Direttrice Vicaria tra il personale docente di prima fascia, componente del Consiglio di Dipartimento, che lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento; il/la Direttore/Direttrice Vicario/a è nominato/a con decreto rettorale e resta in carica per il medesimo periodo del mandato del/della Direttore/Direttrice che ha provveduto alla designazione.
 6. Il/la Direttore/Direttrice nomina, previo parere favorevole del Consiglio, un/una delegato/a alla didattica ed al coordinamento dei corsi di studio in Matematica, scelto/a fra i/le professori/professoresses di ruolo del Dipartimento;
 7. Il/la Direttore/Direttrice ha la facoltà di nominare, dandone opportuna conoscenza al Consiglio di Dipartimento, suoi/sue delegati/e su specifiche funzioni, fatte salve le materie di esclusiva competenza del/della Direttore/Direttrice di cui al precedente comma 1.



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

8. Su richiesta di almeno un terzo dei/delle componenti del Consiglio di Dipartimento, il Consiglio può essere convocato per discutere una mozione di sfiducia al/alla Direttore/Direttrice. La mozione di sfiducia deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto. In tal caso, il/la Direttore/Direttrice decade dalla carica e viene sostituito/a dal/dalla Decano/Decana, per la sola gestione dell'ordinaria amministrazione e in attesa di nuove elezioni, da convocarsi entro dieci giorni.

Art. 6 – Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a) professori/professoressse di I fascia;
 - b) professori/professoressse di II fascia;
 - c) ricercatori/ricercatrici;
 - d) un/una rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletto/a tra quanti/e prestano servizio presso il Dipartimento;
 - e) un/una rappresentante dei/le titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010;
 - f) due rappresentanti dei/le dottorandi/e dei corsi o scuole di dottorato istituite dal Dipartimento;
 - g) una rappresentanza della componente studentesca in numero pari a 1/5 rispetto ai/alle professori/professoressse di ruolo, fino a un massimo di otto e comunque non inferiore a tre;
2. Le rappresentanze di cui alle lettere d), e), f), g) durano in carica due anni; nel caso di decadenza di singoli/e rappresentanti nel corso del biennio, subentrano i primi/le prime non eletti/e delle rispettive liste elettorali.
3. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1) lett. d), e) f) sono indette dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento con proprio decreto.
4. La mancata o parziale elezione delle rappresentanze di cui al comma 1) lett. d), e), f) g) non pregiudica la costituzione e il regolare funzionamento del Consiglio di Dipartimento.
5. Partecipa al Consiglio di Dipartimento, senza diritto di voto, il/la responsabile di Staff del Dipartimento la cui presenza non concorre alla formazione del numero legale.
6. Le sedute non sono pubbliche.



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

7. Il/la Direttore/Direttrice può invitare alla riunione soggetti esterni per discutere specifici argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale.

Art. 7 – Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio viene convocato dal/dalla Direttore/Direttrice tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno tre giorni; il preavviso può essere ridotto a quarantotto ore in caso di sopravvenuta urgenza; la convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno; l'ordine del giorno è formulato dal/dalla Direttore/Direttrice.
2. Il Consiglio può essere convocato su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei/delle sue componenti.
3. Le funzioni di Segretario/Segretaria del Consiglio sono esercitate dal/dalla professore/professoressa di ruolo di prima fascia con la minore anzianità di servizio e, in caso di pari anzianità di servizio, più giovane di età; in caso di sua assenza il/la Direttore/Direttrice nomina, seduta stante, il/la Segretario/Segretaria per la riunione, che può essere coadiuvato/a da un'unità del personale tecnico-amministrativo designata dal/dalla Direttore/Direttrice.
4. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/delle componenti; dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi/e gli/le assenti giustificati/e, che abbiano trasmesso al/alla Direttore/Direttrice una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza dei/delle presenti, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti. Le delibere sono immediatamente esecutive, salvo che l'organo ne differisca esplicitamente l'esecutività.
6. Qualora l'ordine del giorno preveda un argomento che pone uno dei/delle componenti in condizione di conflitto di interessi, questo/a è tenuto/a a dichiararne l'esistenza e a non partecipare alla discussione e alla votazione.
7. Le riunioni del Consiglio possono essere svolte, in particolari casi eccezionali, anche tramite audio e/o videoconferenza.
8. Qualora il Consiglio debba deliberare con carattere di particolare urgenza e non sia possibile riunire in tempo i componenti in seduta fisica, il/la Direttore/Direttrice può convocare una seduta telematica nel



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

corso della quale ogni componente trasmette tramite posta elettronica il proprio parere e voto su una specifica proposta di delibera. Le delibere assunte in seduta telematica devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto.

Art. 8 – Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) sottopone al Senato accademico una proposta di piano strategico pluriennale di Dipartimento contenente le azioni da svolgere in ambito didattico e di ricerca e nei rapporti con l'esterno, elaborata sulla base dei criteri generali e dei vincoli definiti dal Senato accademico;
- b) formula al Senato accademico, coerentemente con il proprio piano strategico pluriennale, le proposte in tema di reclutamento e di sviluppo delle carriere del personale docente e ricercatore;
- c) delibera il piano generale dell'offerta formativa e la programmazione didattica annuale;
- d) istituisce nell'ambito del Dipartimento le eventuali articolazioni organizzative quali laboratori di ricerca e di servizi, sezioni o altre articolazioni comunque non dotate di autonomia amministrativa e di spesa;
- e) approva, sulla base dei criteri proposti dal/dalla Direttore/Direttrice, l'assegnazione delle risorse destinate all'attività di ricerca;
- f) delibera in ordine a: chiamate di personale docente e conferme in ruolo del personale docente e ricercatore;
- g) elegge il personale docente componente della Commissione paritetica per la didattica;
- h) delibera gli Ordinamenti e i Regolamenti didattici dei corsi di studio;
- i) approva il documento di autovalutazione da inviare annualmente al Nucleo di Valutazione;
- j) delibera in merito a programmi di insegnamento finalizzati ad esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente ivi compresi Corsi di perfezionamento e Master Universitari, anche in collaborazione con le amministrazioni nazionali, regionali e locali;
- k) presenta proposte di istituzione e di rinnovo di Scuole di Dottorato e di adesione a Scuole e Corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso altre Università, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

- l) presenta proposte di partecipazione e di adesione a Centri interdipartimentali, Centri Interuniversitari, Consorzi, da sottoporre all'approvazione dell'organo di governo competente ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia;
- m) approva le proposte di protocolli d'intesa e accordi-quadro finalizzati alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e subordinati alla elaborazione di un programma di lavoro e di scambio;
- n) approva le proposte di convenzioni e contratti con organismi comunitari, enti pubblici o privati;
- o) approva le disposizioni interne, di natura amministrativa, gestionale e finanziaria, per lo svolgimento delle attività scientifiche e didattiche;
- p) può delegare proprie funzioni ad altri organi dipartimentali, ferme le competenze del Consiglio di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 di questo articolo, nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti.

Art. 9 - La Giunta di Dipartimento

- 1. La Giunta di Dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il/la Direttore/Direttrice, favorisce lo svolgimento delle attività del Dipartimento e l'attuazione del piano strategico.
- 2. La Giunta di Dipartimento è composta da cinque membri:
 - a) Il/la Direttore/Direttrice del Dipartimento;
 - b) quattro componenti eletti/e dal personale docente e ricercatore del Consiglio secondo le modalità di cui all'articolo seguente.
- 3. La Giunta collabora con il/la Direttore/Direttrice in tutti i compiti attribuiti, in particolare:
 - a) nel coordinamento delle attività didattiche svolte dal personale docente e ricercatore del Dipartimento a supporto dei corsi di studio di competenza di altri Dipartimenti;
 - b) nell'organizzazione dei servizi comuni, degli spazi e delle risorse per le attività di ricerca;
 - c) nei rapporti con altre strutture di Ateneo e con enti pubblici o privati con i quali il Dipartimento condivide progetti di ricerca;
 - d) nei rapporti con le scuole e con enti e strutture che si occupano di didattica e comunicazione della scienza;
 - e) incentiva la diffusione delle informazioni acquisite dal/dalla Direttore/Direttrice del Dipartimento;



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

- f) monitora e favorisce l'attuazione del piano strategico per la ricerca e per l'offerta formativa del Dipartimento;
 - g) delibera sulle materie ad essa delegate dal Consiglio.
4. La Giunta è convocata dal/dalla Direttore/Direttrice ovvero su richiesta di un terzo dei/delle componenti che la compongono.
5. Per la convocazione della Giunta, validità delle sedute e verbalizzazione si applicano le regole previste per il Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 7.
6. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del/della Direttore/Direttrice.

Art. 10 – Elezioni della Giunta di Dipartimento

- 1. Le elezioni dei/delle componenti della Giunta si svolgono nella prima riunione presieduta da un nuovo/a Direttore/Direttrice; gli/le eletti/e entrano immediatamente in carica.
- 2. L'elettorato attivo è costituito dai/dalle componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è costituito dal solo personale docente e ricercatore del Consiglio.
- 3. La composizione della Giunta deve rispettare la parità genere.
- 4. Ogni elettore/elettrice vota a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza. I voti per i/le componenti di diritto della Giunta non vengono considerati.
- 5. Per assicurare il risultato di cui al precedente comma 3, si procede nel modo seguente:
 - a) viene eletto/a il membro eleggibile più votato/a del genere opposto a quello del/della Direttore/Direttrice;
 - b) vengono eletti/e i/le 3 più votati/e fra i/le rimanenti eleggibili;
 - c) a parità di voti, viene eletto/a il soggetto appartenente alla fascia più bassa e in caso di ulteriore parità colui/colei che ha maggiore anzianità nel ruolo;
 - d) qualora non vi sia nessun soggetto che abbia ricevuto voti ai fini di quanto disciplinato alla lettera a), del presente comma, il posto corrispondente rimane vacante e si procede appena possibile ad una elezione suppletiva;
 - e) analogamente, qualora meno di 3 persone abbiano ricevuto preferenze ai fini di quanto disposto alla lettera b), si procede ad una elezione suppletiva.



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

6. Una mozione di sfiducia verso la Giunta può essere presentata da un terzo dei/delle componenti del Consiglio. Se la mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta degli/delle aventi diritto dal Consiglio di Dipartimento, si procede, entro 20 giorni dal voto di sfiducia, all'elezione di una nuova Giunta.

Art. 11 – Organizzazione della didattica

1. Il Dipartimento adotta le azioni per l'attuazione degli ordinamenti didattici, mediante il coordinamento dei corsi di studio di cui è responsabile e provvede all'organizzazione della didattica.
2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento:
 - a) stabilisce il calendario accademico;
 - b) delibera le attività didattiche offerte e la relativa copertura, provvedendo secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, anche in ottica di genere, coerentemente alla normativa vigente, alla attribuzione degli impegni didattici e organizzativi del personale docente e ricercatore, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato;
 - c) delibera i regolamenti didattici dei corsi di studio definendo la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati secondo le procedure stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. Nel Dipartimento è istituita la Commissione Didattica dei Corsi di studio in Matematica, presieduta dal/dalla delegato/a del/della Direttore/Direttrice alla didattica di cui all'art. 5 comma 6 e composta da ulteriori quattro componenti eletti/e nel proprio seno dal personale docente e ricercatore nel Consiglio. Il Consiglio di Dipartimento può proporre ad altri Dipartimenti che partecipino alla didattica per i Corsi di studio in Matematica di nominare un componente fra il proprio personale docente e ricercatore. I/le componenti di tale Commissione restano in carica tre anni, fatta salva la loro sostituzione in caso di impedimenti o dimissioni. La Commissione didattica istruisce le pratiche relative ai piani di studio, alle abbreviazioni di carriera, alle ammissioni ai corsi di studio, al riconoscimento degli esami sostenuti nell'ambito del progetto Erasmus o altri progetti internazionali.
4. Il Dipartimento definisce e aggiorna periodicamente i propri obiettivi formativi e predispone annualmente un documento di autovalutazione sull'attività svolta, in conformità a quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo e da specifiche normative di legge.



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Art. 12 – Organizzazione della ricerca

1. Il Dipartimento si articola in gruppi di ricerca, privi di autonomia amministrativa e contabile, limitati nella durata e funzionali alla realizzazione dei programmi di ricerca del Dipartimento.
2. I gruppi di ricerca hanno come scopo quello di realizzare progetti scientifici organizzando ed ottimizzando l'impiego delle risorse; di individuare ed aggiornare gli obiettivi delle ricerche nonché di garantire al Dipartimento una solida rete di collaborazioni nazionali e internazionali.
3. La creazione di un gruppo di ricerca e l'elenco degli/delle aderenti allo stesso sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS). La CPDS svolge tutte le funzioni ad essa demandate dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneo ed in particolare:
 - a) attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e dell'attività di servizio alla componente studentesca dei corsi di studio del Dipartimento di Matematica da parte del personale docente e ricercatore;
 - b) redazione della relazione annuale sullo stato e la qualità dell'attività didattica sulla base delle informazioni disponibili dalle procedure di valutazione effettuate dall'Ateneo e dal Dipartimento;
 - c) formulazione dei pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.
2. La Commissione paritetica resta in carica due anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione ed è composta da:
 - a) uno/una studente/ssa per ciascun corso di studio attivo nel Dipartimento; la componente studentesca è individuata dai/dalle rappresentanti degli/delle studenti/studentesse in Consiglio di Dipartimento e designata con atto sottoscritto all'unanimità dei/delle rappresentanti stessi/e entro 20 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni studentesche. Per garantire l'adeguata rappresentatività dei corsi di studio i/le rappresentanti degli/delle studenti/studentesse possono indicare anche nominativi di studenti/studentesse non eletti/e in Consiglio;
 - b) un ugual numero di personale docente e ricercatore, designato dal Consiglio di Dipartimento che individua anche il/la Presidente.



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Art. 14 – Affiliazione al Dipartimento

1. Possono essere affiliati al Dipartimento personale docente, ricercatore ed esperti/e esterni/e all'Ateneo che collaborano con il Dipartimento su progetti di didattica e di ricerca, nonché personale ricercatore e assegnista di enti di ricerca nazionali e internazionali che operano su progetti congiunti nell'ambito di apposite convenzioni con il Dipartimento.
2. Le richieste di affiliazione individuali, indirizzate al/alla Direttore/Direttrice, sono valutate e approvate dal Consiglio. Le richieste devono essere motivate e contenere indicazioni esplicite sulla durata, che di norma è di un anno. Alla scadenza del periodo accordato, l'affiliato/a può presentare richiesta motivata di rinnovo.
3. Gli/le affiliati/e al Dipartimento, previa approvazione del Consiglio, possono assumere ruoli di responsabilità in progetti di ricerca nell'ambito delle attività previste dal Dipartimento, nei limiti dei livelli di responsabilità scientifica e gestionale ammessi dalle norme e dai regolamenti dell'Ateneo, degli enti di appartenenza e degli enti che finanziano i progetti.
4. Gli/le affiliate sono tenuti/e a menzionare il Dipartimento nei prodotti delle ricerche condotte nell'ambito dei progetti congiunti

Art. 15 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data del Decreto Rettorale con il quale viene emanato.
2. Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei/della componente del Consiglio di Dipartimento.